




WEBINAR

ADEMPIMENTI NECESSARI PER AVVIARE UN'IMPRESA

Con la Dott.ssa **Ilaria Saibene**

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE





Ho i requisiti?

Personali

Morali, di onorabilità

Professionali (ove richiesti)

SI'



Il locale è idoneo? Ha le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie necessarie (ove richiesto)?

SI'



Business Plan (fattibilità)



OK



Si parte!

Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa

Cos'è il Registro Imprese? Sono artigiano o commerciante?

Non dimenticare: capacità imprenditoriali.





L'ATTIVITA'

Verifica presupposti:

- requisiti generali personali;
- requisiti morali.

Le disposizioni del **D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59** si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.

Per talune tipologie di attività, occorre altresì verificare

- se trattasi di attività regolamentate (attività d'impresa soggette alla verifica dei requisiti da parte della Camera di Commercio);
- possesso requisiti professionali (diplomi, attestati regionali di formazione professionale, corso SAB,...);
- titoli abilitativi: Comunicazione, SCIA, Autorizzazione.



Requisiti generali personali e requisiti morali

L'aspirante imprenditore deve:

- essere maggiorenne (aver compiuto la maggiore età);
- essere residente in Italia.

L'aspirante imprenditore non deve:

- essere interdetto o inabilitato;
- essere stato dichiarato fallito;
- aver riportato condanne penali o detentive;
- essere sottoposto a sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno;
- essere stato dichiarato "delinquente abituale";
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione c.d. "Antimafia"

disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).



Le attività regolamentate

Per attività regolamentate si intendono:

quelle attività economiche imprenditoriali **disciplinate da specifiche norme di settore che ne subordinano l'esercizio al possesso di particolari requisiti morali e/o tecnico professionali**

e

che prevedono la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello Unico delle Attività Produttive presso il Comune (SUAP) o al Registro delle Imprese come di seguito specificato.



Le seguenti attività regolamentate sono soggette a verifica dei requisiti da parte della Camera di Commercio:

- Agenti e rappresentanti di commercio – L. 204/1985 
- Agenti d'affari in mediazione – L. 39/1989 
- Mediatori marittimi – L. 478/1968
- Spedizionieri – L. 1442/1941
- Imprese di Facchinaggio - DM 221/2003
- Imprese di pulizia – L. 82/1994
- Impiantisti - DL 37/2008 
- Autoriparatori - L. 122/1992
- Commercio all'ingrosso – D.Lgs. 114/1998



AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

L'**agente di commercio** è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate (Art. 1742 c.c.).

Il **rappresentante di commercio** (si parla di agente con rappresentanza o rappresentante di commercio) è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate (Art. 1752 c.c.).



E' stato soppresso il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. Permangono comunque i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di cui alla Legge n. 204/85.

Almeno uno dei seguenti:

- possesso del diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo commerciale (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;
- aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio, istituito o riconosciuto dalla Regione;
- aver conseguito una delle seguenti esperienze professionali
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite;
- essere stato dipendente per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni di intermediazione finanziaria presso una società operante nel settore finanziario, creditizio e fiduciario.



Incompatibilità

Sono incompatibili con l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio:

- tutte le attività di lavoro dipendente (comunque svolte) da persone, associazioni od enti, privati o pubblici, ad eccezione del lavoro dipendente part-time negli enti pubblici purché non superiore al 50%.
- l'attività di agente di affari in mediazione.

L'Ufficio Registro delle Imprese verifica la permanenza dei requisiti morali e professionali dei soggetti che esercitano tale attività (tramite comunicazione a tutte le imprese iscritte che svolgono attività di agenti e rappresentanti di commercio).

Al ricevimento della comunicazione si dovrà quindi trasmettere un'autocertificazione.



AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE

Il **mediatore** è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.).

Dall' 8 maggio 2010 è stato soppresso il Ruolo Mediatori, permangono comunque i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.



I settori di attività, previsti dall'art. 3 del D.m. 21 dicembre 1990 n. 452, sono i seguenti:

Agenzia d'affari in mediazione immobiliare: che svolge attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;

Agenzia d'affari in mediazione merceologica che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare concernente merci, derrate o bestiame, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;

Agenzia d'affari in mediazione in servizi vari: mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare relativo a servizi senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.



Requisiti tecnico-professionali

CORSO + ESAME:

- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- avere frequentato un apposito corso di formazione presso un ente accreditato dalla Regione;
- aver superato un esame, presso la Camera di Commercio, diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.

Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

L'attività di mediatore è incompatibile con quella di amministratore di condominio esercitata in forma di impresa.



IMPIANTISTI

D.M. 37/2008

Sono sottoposte alla normativa di settore tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione straordinaria delle seguenti tipologie d'impianti:

- Lett. A - **impianti elettrici**:
 - Lett. A1 - produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
 - Lett. A2 - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
 - Lett. A3 - impianti per l'automazione di porte, cancelli, barriere;
- Lett. B - **impianti elettronici**:
 - Lett. B1 - impianti radiotelevisivi,
 - Lett. B2 - antenne
 - Lett. B3 - impianti elettronici in genere;



- Lett. C - **impianti termici** di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - Lett. C1 - impianti di riscaldamento,
 - Lett. C2 - impianti di climatizzazione,
 - Lett. C3 - impianti di condizionamento
 - Lett. C4 - impianti di refrigerazione
- Lett. D - **impianti idrici e sanitari** di qualsiasi natura o specie;
- Lett. E - **impianti a gas**: impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- Lett. F - **impianti di sollevamento** di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;
- Lett. G - **impianti di protezione antincendio.**



Per esercitare l'attività impiantistica **l'impresa deve dotarsi di un responsabile tecnico in possesso di uno fra i seguenti requisiti tecnico-professionali:**

TITOLO DI STUDIO DIRETTAMENTE ABILITANTE

- diploma di laurea in materia tecnica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma di tecnico superiore conseguito presso un ITS nell'area 1 - efficienza energetica.

TITOLO DI STUDIO + ESPERIENZA PROFESSIONALE

- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l'attività impiantistica);
- seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo lavorativo per la categoria "impianti idrici e sanitari" è ridotto ad un anno.



CORSO FORMATIVO + ESPERIENZA PROFESSIONALE

- attestato di formazione professionale,
- previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo lavorativo per la categoria "impianti idrici e sanitari" è ridotto a due anni.

ESPERIENZA PROFESSIONALE DIRETTAMENTE ABILITANTE

- esperienza lavorativa, in imprese abilitate nello specifico ramo di attività cui si riferisce la prestazione, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di:
- dipendente (di livello specializzato, con le mansioni di operaio installatore, escluso il periodo computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato);
- socio partecipante, titolare, legale rappresentante o amministratore lavorante (regolarmente iscritto all'INAIL per la categoria di rischio propria delle attività tecnico manuale di installazione);
- collaboratore o coadiuvante familiare.



Il Responsabile Tecnico deve soddisfare un **“rapporto di immedesimazione”** con l’impresa, individuabile in una delle seguenti figure:

- titolare;
- amministratore;
- socio delle società di persone (eccetto l'accomandante nelle SAS);
- socio partecipante al lavoro nelle società di capitali;
- institore/procuratore speciale;
- dipendente;
- collaboratore o coadiuvante familiare;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale).



I requisiti di "unicità" ed "incompatibilità"

Il responsabile tecnico diverso dal titolare o dal legale rappresentante di società, è soggetto alle seguenti limitazioni

- 1) può rivestire tale carica per una sola impresa;
- 2) gli è preclusa ogni altra attività lavorativa continuativa:
 - dipendente (contratto di lavoro subordinato di qualsiasi tipo anche a tempo determinato o part-time);
 - lavoratore autonomo - libero professionista;
 - membro del consiglio di amministrazione di società purché con poteri di amministrazione o di legale rappresentanza;
 - liquidatore di società;
 - titolare di impresa individuale.



La SCIA per le attività regolamentate

Le imprese che intendono svolgere un'attività di

- facchinaggio
- pulizie
- autoriparazione
- commercio all'ingrosso

devono presentare una **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, esclusivamente **tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attività.**



Le imprese che intendono svolgere un'attività di

- agente e rappresentante di commercio
- mediazione
- spedizioniere
- mediatore marittimo
- installatore d'impianti

devono presentare una **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, presso **la Camera di Commercio dove ha sede l'attività.**



Le attività regolamentate possono iniziare soltanto dopo la presentazione della **SCIA**, corredata dalle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalle rispettive leggi speciali.

Con la SCIA l'imprenditore si assume la responsabilità, anche penale, di autocertificare il possesso dei requisiti prescritti. In tal modo non è necessario attendere l'esito delle verifiche e dei controlli preliminari da parte degli enti competenti.

L'ufficio in caso di accertata carenza dei requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

La data di inizio attività, deve coincidere con la data presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività all'ufficio competente.



Requisiti professionali

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita con il consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico annessa allo stesso.

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito ovvero la degustazione di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta.



- Somministrazione di alimenti e bevande presso **pubblici esercizi**
 - bar
 - caffè
 - ristoranti
 - trattorie
 - pizzerie
- Somministrazione di alimenti e bevande in **esercizio interno** a particolari strutture o attività:
 - esercizio interno a strutture ricettive
 - esercizio interno ad aree di servizio
 - mense aziendali, in ospedali, strutture militari, scuole
- Somministrazioni di alimenti e bevande al **domicilio** del consumatore (*catering*)
- Manifestazioni e trattenimenti temporanei presso i pubblici esercizi e tutela dall'inquinamento acustico



Ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010 [art. 71](#) “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione”.

Comma 1 Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione



- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per **reati contro l'igiene e la sanità pubblica**, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per **delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali**
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575 (entrambe le leggi sono state abrogate e sostituite dal Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159).



Comma 2 Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una **condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.**

Comma 3 Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Comma 4 Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.



L'imprenditore interessato a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e, in generale, **tutte le attività che prevedono la vendita al dettaglio nel settore alimentare**, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

SUPERMERCATI

MINIMERCATI E ALTRI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI ALIMENTI VARI

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI (es. salumerie)

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

deve **dimostrare il possesso dei requisiti professionali.**



E' necessario il possesso di **almeno uno** dei seguenti requisiti professionali, verificati dal Comune competente:

CORSO PROFESSIONALE

- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale (c.d. corso SAB Somministrazione di Alimenti e Bevande, ex REC,) per la preparazione o somministrazione di alimenti e bevande, oppure per il commercio di generi alimentari, istituito o riconosciuto dalle regioni.

ESPERIENZA LAVORATIVA:

- aver esercitato in proprio, per almeno due anni negli ultimi cinque, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di commercio di prodotti del settore alimentare;



- aver prestato la propria opera alle dipendenze di imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o il commercio di prodotti alimentari, per almeno due anni negli ultimi cinque
quale dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, oppure socio lavoratore o collaboratore familiare regolarmente iscritto all'Inps.

TITOLO DI SCUOLA SUPERIORE DIRETTAMENTE ABILITANTE:

- aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o di laurea (anche triennale) o di altra scuola ad indirizzo professionale (almeno triennale) nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio e alla preparazione e somministrazione di alimenti.



Chi deve possedere i requisiti professionali?

Per le società, associazioni e organismi collettivi:

- legale rappresentante
- persona preposta all'attività commerciale.

Per una impresa individuale:

- titolare
- persona preposta all'attività commerciale.

Il Preposto è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".



L'**attestato HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Point), che ha sostituito i *vecchi* libretti sanitari per alimentaristi, è una certificazione obbligatoria per tutti gli operatori del settore alimentare e corrisponde ad un sistema di controllo preventivo della produzione degli alimenti, il cui scopo è quello di garantire ed attestare sicurezza ed igiene degli alimenti.

L'attestato HACCP, a differenza dell'abilitazione SAB:

- non è propedeutico per ottenere i requisiti necessari per aprire un'attività di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande;
- prevede un rinnovo periodico.



ACCONCIATORE ED ESTISTA

L. 174/2005 - L. 1/1990

Abilitazione professionali acconciatore ed estetista

A partire dal 29 ottobre 2012, il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista dovrà essere dichiarato nella Segnalazione certificata d'inizio dell'attività (SCIA) da presentare al SUAP competente, quindi da tale data i requisiti sono accertati direttamente dai Comuni.

Dal 14 settembre 2012 è diventato obbligatorio comunicare al REA il nominativo del responsabile tecnico delle attività in argomento.

Corsi di formazione per l'attività di estetista

Dal 01/10/2015, la competenza per la valutazione delle domande di accesso ai corsi professionali per l'attività di estetista è trasferita ai soggetti accreditati attuatori dell'iniziativa formativa (delibera R.E.R. n. 1089/2015).

In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia occorre ottenerne il riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.



L'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista è riconosciuta se l'interessato si trova in **almeno una delle seguenti condizioni:**

ACCONCIATORE

- 1) essere in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica amministrazione competente;
- 2) essere in possesso di un **attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame tecnico-pratico);**

ESTETISTA

- 1) essere in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica amministrazione competente;
- 2) **essere in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale o conseguito entro il 20/01/1990);**



ACCONCIATORE

- 3) essere stato titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;
- 4) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o mestiere affine, con percorso completato entro il 13/9/2012;
- 5) avere svolto l'apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed essere stati qualificati acconciatori, con percorso completato entro il 13/9/2012.

ESTETISTA

- 3) essere stato titolare, socio o responsabile tecnico d'impresa o mestiere affine per due anni entro il 20/01/1990;
- 4) essere stato dipendente di imprese di estetista, mestiere affine o studi medici specializzati per tre anni, nell'arco dei cinque anni antecedenti il 20/01/1990.



Affitto di poltrona ed affitto di cabina

Nello svolgimento delle attività di acconciatore e/o estetista, è contemplata la modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività nello stesso locale, c.d. "affitto di poltrona/cabina".

I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare dell'attività di acconciatura e/o estetica detto locatore/concedente e l' affittuario/utilizzatore, soggetto in possesso dei requisiti professionali, che, ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile, può godere della cosa produttiva utilizzando una o più postazioni di lavoro.

Le parti devono stipulare un apposito contratto, redatto nella forma di scrittura privata o atto pubblico, registrato all'Agenzia delle Entrate, che deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti.

E' necessario che ogni imprenditore intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà rilasciata la propria ricevuta fiscale.



Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Lo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)** è un Ufficio comunale, ed è **definito dal DPR 160/2010** come *“il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione”*.

Il SUAP funge da “facilitatore” in quanto rappresenta uno strumento di semplificazione amministrativa volto a snellire i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Tramite il SUAP vengono concentrati tutti i passaggi amministrativi necessari per l’inizio, le modificazioni in corso di svolgimento e la cessazione dell’attività di impresa.



Il SUAP riceve e gestisce le seguenti tipologie di procedimenti legati all'avvio e all'esercizio dell'attività, ai sensi del **D.Lgs 222/2016 Tabella A**, in cui sono indicati i regimi amministrativi di ogni singola attività:

- Semplici comunicazioni: producono effetto con la presentazione al SUAP;
- S.C.I.A. (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività): l'attività può essere avviata alla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 giorni nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente;
- S.C.I.A. unica: nei casi in cui occorrono più segnalazioni o comunicazioni, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello del comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 giorni nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente;



- S.C.I.A. condizionata: nel caso in cui oltre alla SCIA siano necessarie anche altre autorizzazioni, l'interessato presenta le relative domande al SUAP, contestualmente alla S.C.I.A. L'attività non può essere avviata fino al rilascio delle autorizzazioni (che viene comunicato dal SUAP all'interessato);
- Autorizzazioni: è necessario un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, salvo i casi in cui si forma il silenzio-assenso decorso il termine.

<http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/>

➡ È necessario dotarsi di un **dispositivo di firma digitale** per l'invio delle pratiche SUAP.

Il SUAP provvede altresì all'inoltro telematico della documentazione agli enti e organismi chiamati a effettuare i controlli (ASL, ARPA, VV.FF., ...) ed è unico punto di riferimento e centro di risposta per l'impresa.



I LOCALI

Verifica idoneità del locale

- Sedi di attività aperte al pubblico, e/o locali in cui viene svolta attività alimentare
- agibilità, assenza barriere architettoniche (accessibilità), normativa igienico-sanitaria, normativa antincendio..
 - e ancora: canna fumaria, trattamento rifiuti...

Al fine di consentire le verifiche istruttorie, potrebbe essere necessario produrre:
elaborati tecnici necessari, dichiarazioni sostitutive di certificazioni, asseverazioni di tecnici abilitati, dichiarazioni di conformità



Conseguentemente, potrebbero rendersi necessari:

- lavori di muratura, impianto elettrico, impianto idraulico, messa a norma, conformità
...



ESEMPIO Rimini *** **SCIA per esercizio di vicinato, settore NON alimentare**

Il sottoscritto dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:

- i regolamenti di polizia urbana e annonaria
- i regolamenti di igiene e sanità
- i regolamenti edilizi
- le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso
- Altro

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato



ESEMPIO Rimini * Inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

SEGNALA a: (1) UFFICI COMUNE DI RIMINI

- Ubicazione dell'attività
- Dati catastali
- Dati dell'esercizio di somministrazione (denominazione insegna, tipologia esercizio, ...)
- Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di onorabilità e professionali



- Altre dichiarazioni

Il sottoscritto dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme relative alla destinazione d'uso

che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)

di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione (*home restaurant*)

altro

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato



SEGNALA a: (2) U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli alimenti e nutrizione
- Area di Rimini

- Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del **Regolamento CE n. 852/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari)**
- Ubicazione dello stabilimento
- Notifica avvio e inizio attività



- Tipologia di attività dichiarazioni ai sensi dell'art. 6, Reg. CE n. 852/2004

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale.



ESEMPIO Rimini *** **Insegna di esercizio e mezzi pubblicitari**

SEGNALA a: **UFFICI COMUNE DI RIMINI**

SCIA per insegna di esercizio

- Sede dell'attività
- Dati catastali

Domanda per installazione mezzi pubblicitari

- Luogo dell'installazione



- Ulteriori dichiarazioni (mezzi pubblicitari)

[] il manufatto è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della spinta del vento in modo da garantire la stabilità.

Inoltre dichiara che il manufatto sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici

[] è a conoscenza di tutte le condizioni contenute nel regolamento comunale in materia

[] è stato acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario della strada

[] ha la piena disponibilità dell'immobile sul quale verrà posizionata l'insegna pubblicitaria

[] è stato autorizzato dal proprietario o dal condominio e/o dagli aventi diritto sull'immobile per il posizionamento dell'insegna pubblicitaria (allegare l'atto di assenso)

- Caratteristiche del manufatto da installare (tipologia, larghezza, altezza, superficie, testo del messaggio pubblicitario, ...)

- Dichiarazione relativa al vincolo ambientale

- Dichiarazione relativa al vincolo monumentale



ESEMPIO Rimini *** **Comunicazione per la vendita di alcolici (D. Lgs. n. 504/1995)**

SEGNALA a: Agenzia delle dogane di Rimini – Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.)

- Ubicazione dell'attività
- Dati catastali
- Comunicazione per la vendita di alcolici

Vendita o somministrazione dei seguenti prodotti alcolici assoggettati ad accisa, ai sensi del D.lgs 222/2016 - Tabella A - Sezione I - 1. Commercio su area privata, punto 29, dell'art. 29, comma 2, del T.U. accise approvato con D.L.vo 26.10.1995, n. 504 e dell'art. 20 del D.M. 27.03.2001, n. 153:

Alcole etilico puro Aromi alcolici Liquori ed acquaviti Vino (tranquillo e/o spumante) Birra Prodotti alcolici intermedi (vermouth, vini aromatizzati, vini liquorosi, ecc.) Altre bevande alcoliche Profumeria alcolica Altri prodotti alcolici



Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito

DICHIARA

Di non aver riportato condanne per la fabbricazione clandestina di alcole etilico e di bevande alcoliche o per evasione dell'accisa sui medesimi prodotti

Di essere consapevole che l'avvio dell'attività potrà avvenire solo dopo presentazione all'Agenzia delle Dogane della presente Comunicazione

Che la Comunicazione/SCIA/Istanza per l'esercizio dell'attività connessa alla vendita o somministrazione di alcolici è presentata contestualmente alla presente Comunicazione

Che la presentazione della presente Comunicazione è successivo all'avvio dell'attività connessa alla vendita o somministrazione di alcolici



ESEMPIO Rimini *** **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
DI OGGETTI PREZIOSI**

SEGNALA a: Questura di Rimini

- Dati del richiedente l'autorizzazione
- Dati dell'Impresa
- Dati del procuratore delegato alla presentazione della domanda
- Dichiarazioni
- Dichiarazioni sulle misure di difesa passiva

Il sottoscritto prevede di installare nei locali nei quali l'attività verrà svolta le seguenti misure di difesa passiva, al fine di assicurare la sicurezza dei locali medesimi e dei beni detenuti per la vendita (a titolo di esempio: dotazione di cassaforte, di vetrine con vetri antisfondamento o rinforzati e/o di inferriate, di saracinesche con almeno due chiusure, di sistemi di allarme antifurto, di collegamenti con istituti di vigilanza privata, etc.)



ESEMPIO Rimini *** Nuova apertura attività di tatuaggio / piercing.

SEGNALA a: UFFICI COMUNE DI RIMINI

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

- Che il locale è sito in ...
- Dati catastali
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1 e 2, del D.lgs. 59/2010
- Di avere la disponibilità dei locali a titolo di ... (proprietà, locazione, comodato, altro tipo di disponibilità)
- Di allegare i seguenti elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche istruttorie e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto notorio e/o asseverazioni di tecnici abilitati e/o dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle Imprese: ...



- che:

possiede i requisiti morali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività segnalata

i locali dove si intende esercitare l'attività possiedono l'agibilità, rispettano i regolamenti comunali di igiene e sanità, i regolamenti edilizi-urbanistici e di polizia, previsti dalla vigente normativa

per l'attività denunciata è stata presentata specifica comunicazione ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali

- Dichiarazione antimafia D.LGS. 159/2011

- Dichiarazione di conformità alle norme in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e accessibilità

che il locale ove intende svolgere l'attività è conforme alle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, alle norme sulla destinazione d'uso dei locali (laboratorio artigianale) e ai criteri di accessibilità ai sensi della L. 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati



- Dichiarazione del rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di tatuatori/piercer

[] di rispettare tutte le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di esercizio dell'attività di tatuatore/piercer acconciatore nonché del Regolamento comunale in materia di igiene e sanità pubblica relativamente alle norme specifiche per tale attività



IL BUSINESS PLAN

Il Business Plan è il documento che definisce un determinato progetto imprenditoriale, individuandone linee strategiche ed obiettivi (= guida strategica).

Costituisce la base della valutazione dell'iniziativa.

Permette di effettuare la **pianificazione** (= valutare punti di forza e debolezza) economica, strategica e finanziaria del progetto.

E', inoltre, spesso utilizzato per presentare la specifica iniziativa imprenditoriale alle banche, al fine di attingere alle fonti di finanziamento.

Con il Business Plan vengono simulate le dinamiche aziendali nel medio-lungo termine.

E' costituito da una serie di documenti atti a rappresentare un'idea imprenditoriale. Non esiste un modello prestabilito, ma è possibile individuare dei requisiti minimi di forma e contenuto, dai quali non si può prescindere



- definire l'idea imprenditoriale e verificarne la fattibilità;
- analizzare il mercato di riferimento (concorrenti e potenziali clienti);
- redigere il conto economico di previsione;
- definire la strategia dell'offerta (prodotto/servizio) e le possibili entrate;
- scegliere la forma giuridica.



(1) Definire l'idea imprenditoriale e verificarne la fattibilità

- Riassumere l'iniziativa, gli obiettivi, le strategie. Potenzialità e prospettive.
- Descrivere prodotti/servizi offerti, non limitandosi ad una semplice elencazione, attenzionando le utilità percepite dal consumatore e la capacità dei beni/servizi di soddisfare il bisogno del consumatore.



(2) Analizzare il mercato di riferimento (concorrenti e potenziali clienti)

- Con riferimento ai prodotti/servizi offerti: valutare l'esistenza di concorrenti già presenti o potenziali nuovi concorrenti, ed il loro posizionamento sul mercato.
- All'interno del mercato di riferimento: individuare il *target* di consumatori a cui ci si rivolge.
- Con riferimento al *target* di consumatori: concentrare l'analisi di mercato sul processo di commercializzazione del prodotto/servizio.



(3) Conto economico di previsione (attenzionando i costi)

- Descrivere il processo produttivo, menzionando i fattori produttivi disponibili e quelli da acquisire.
- Redigere il conto economico di previsione:
 - previsioni di fatturato (formazione del prezzo di vendita),
 - costi iniziali / start-up,
 - costi caratteristici fissi e variabili (di produzione, utenze, assicurativi, ...),
 - ricavi e costi extra-caratteristici (di natura finanziaria e fiscale),
 - considerazioni in merito al punto di pareggio aziendale (Break Even Point).
- Risorse finanziarie con cui sostenere l'attività: distinguere le fonti interne (capitale sociale, utili e finanziamenti del titolare/dei soci) e le fonti esterne (finanziamenti commerciali, debiti verso banche e istituti finanziari, leasing, agevolazioni finanziarie e/o fiscali da leggi speciali).



(4) Definire la strategia dell'offerta (prodotto/servizio) e le possibili entrate

- Strategie commerciali: individuare le leve del **marketing** (posizionamento del prodotto, sistema dei prezzi, canali distributivi, politica finanziaria, organizzazione commerciale, politica commerciale) che permettano all'impresa di conseguire un vantaggio competitivo.

(5) Scegliere la forma giuridica

- Esempio: Impresa individuale, Società di persone, Società di capitali.



COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA

La **Comunicazione Unica d'Impresa** è una pratica telematica, ovvero un insieme di file costituito da un modello riassuntivo, contenente i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi ENTI DESTINATARI, ovvero da uno o più dei seguenti modelli:

- modello per il Registro Imprese (iscrizione ed inizio attività)
- modello per l'Agenzia delle Entrate (richiesta del numero di Partita Iva)
- modello per l'INPS (posizione previdenziale)
- modello per l'INAIL (posizione assicurativa)
- eventuale SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune competente per territorio).



La Comunicazione Unica d'Impresa, grazie al coordinamento fra gli enti destinatari, semplifica il rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione mediante l'utilizzo di un'unica procedura amministrativa.

Infatti, tutti gli adempimenti possono essere assolti rivolgendosi ad un solo polo telematico, il Registro delle Imprese, che è l'unico soggetto a cui inviare la pratica digitale contenente le informazioni per tutti gli enti.

 E' necessario comunicare l'**indirizzo P.E.C.** (Posta Elettronica Certificata), pena la sospensione dell'istanza.

L'indirizzo di posta elettronica certificata deve essere valido ovvero attivo, proprio ed esclusivo, nonché riconducibile univocamente al richiedente, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.



Il portale **impresainungiorno.gov.it** rappresenta il punto telematico di contatto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.

Il SUAP è il portale di riferimento per tutti i procedimenti amministrativi previsti nel ciclo di vita dell'impresa.



Il Registro Imprese

La legge n. 580/1993 ha istituito il Registro delle imprese, nel quale **devono essere iscritti tutti i soggetti che esercitano un'attività d'impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla tipologia di attività esercitata, al fine di garantirne la pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, e anche di mera pubblicità-notizia.

Rappresenta, pertanto, uno **strumento di informazione economica e giuridica** di tutti i soggetti operanti nel mercato italiano.

Il Registro, tenuto dalle Camere di commercio di ogni provincia, cura l'iscrizione e la conservazione di tutti gli atti e documenti inerenti la vita delle imprese; è pubblico ed è tenuto secondo tecniche informatiche che garantiscono il rilascio di informazioni in tempo reale su tutto il territorio nazionale.

La Camera di Commercio della Romagna è l'attuale circoscrizione territoriale di competenza, comprendente le province di Forlì-Cesena e Rimini.



La registrazione è un adempimento amministrativo obbligatorio e soggetto ad una serie di costi (imposta di bollo, diritti di segreteria, diritto annuale).

Non è da intendersi come un'ennesima *insidia burocratica*.

Si fonda su un bisogno giuridico e sociale nel sistema economico:

- offre alle imprese l'opportunità di essere conosciute dai terzi e, nel contempo,
- conoscere, su scala nazionale, le notizie giuridiche ed economiche fondamentali (ad esempio: denominazione, forma giuridica, sede, amministratori, tipo di attività economica esercitata, unità locali, capitale sociale deliberato e versato, bilanci depositati) sugli altri operatori economici presenti nel mercato, a tutela del sistema di libera concorrenzialità tra imprese.

Dopo l'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare al Registro Imprese tutti i successivi eventi modificativi di interesse (ad esempio: variazione attività, modifiche allo statuto e alle cariche sociali, trasferimento di sede, variazione residenza dell'imprenditore / dei soci, ...).



La pubblicità legale di atti o fatti dell'impresa conseguita con l'iscrizione nel Registro Imprese si distingue in

- **pubblicità costitutiva:** ricorre nei casi in cui l'iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro è requisito necessario ed indispensabile affinché l'atto produca i propri effetti giuridici tra le parti e verso i terzi (ad es. atto costitutivo delle società di capitali e relative modifiche);
- **pubblicità dichiarativa:** ricorre nei casi in cui l'iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l'atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza; in pratica, trasforma la conoscibilità del fatto, resa possibile dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi (es. atto costitutivo delle società di persone).

La **pubblicità notizia:** ricorre nei casi in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa, ovvero consente di far conoscere a chiunque abbia interesse determinati fatti giuridici senza però collegare alcun particolare effetto riguardo all'efficacia del fatto o dell'atto reso pubblico.



Il Registro delle Imprese si articola in una Sezione Ordinaria e in più Sezioni Speciali.

Nella **sezione ordinaria** del Registro Imprese (Art. 2188 c.c. e seguenti) si realizza la pubblicità di società e di imprese prescritta dal Codice Civile.

A seconda dei casi, le iscrizioni hanno efficacia dichiarativa o costitutiva.

Nella sezione ordinaria sono iscritti:

- le società commerciali e consortili
- gli imprenditori individuali (non piccoli imprenditori)
- i consorzi di imprenditori
- gli enti pubblici economici
- i GEIE - Gruppi Europei di Interesse Economico
- le società estere soggette alla legge italiana
- i soggetti collettivi a forma giuridica non societaria, qualificabili come “imprenditori commerciali”
- gli altri atti previsti dalla legge.



La **sezione speciale** del Registro Imprese (Art. 7 D.P.R. 581/1995 – Art. 2 D.P.R. 558/1999) è stata istituita per ospitare alcune categorie di soggetti cui il Codice Civile non impone obblighi di pubblicità legale.

L'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori individuali e delle società semplici ha valore di certificazione anagrafica e pubblicità notizia.

Nella sezione speciale sono iscritti:

- piccoli imprenditori individuali
- imprenditori agricoli (inclusi i coltivatori diretti)
- le società semplici.

Inoltre, nella stessa sezione speciale, sono annotati i soggetti iscritti nell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane.



- Sezione speciale delle Società tra Professionisti
- Sezione speciale dei soggetti che esercitano direzione o coordinamento di società
- Sezione speciale delle imprese sociali
- Sezione speciale delle Start-up innovative e degli Incubatori certificati
- Sezione speciale delle Piccole e Medie Imprese Innovative
- Sezione speciale delle imprese di alternanza scuola-lavoro
- Sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall'italiano Art. 2250 c.c. (come modificato dall'art. 42 della legge 88/2009)



L'INQUADRAMENTO

A seconda delle caratteristiche dell'attività economica svolta, l'imprenditore deve optare per la sezione nella quale intende iscriversi:

Sezione Ordinaria

Imprenditore commerciale, *non piccolo*, che esercita una o più delle attività indicate dall'art. 2195 Codice Civile:

produzione di beni e servizi;
intermediazione nella circolazione dei beni; trasporto di cose e persone; attività bancaria e assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti.

Sezione Speciale

- Piccolo imprenditore commerciale di cui all'art. 2083 c.c.
- Coltivatore diretto di cui all'art. 2083 c.c.
- Imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 c.c.
- Artigiano. 



L'imprenditore artigiano

All'Albo delle Imprese Artigiane, istituito dall'art. 5 della Legge n. 443/1985, sono tenuti ad iscriversi tutti i soggetti (persone fisiche e società) che svolgono attività artigiana.

◦ **IMPRENDITORE ARTIGIANO**

È colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana. L'imprenditore assume la piena responsabilità di rischi ed oneri di direzione e gestione e **svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.**

◦ **IMPRESA ARTIGIANA**

È l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, ha come scopo prevalente lo **svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.** Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.



Quali sono le caratteristiche che individuano un'impresa come "artigiana"

Le caratteristiche principali (stabilite dalla legge-quadro nazionale) sono:

- partecipazione al lavoro manuale del titolare e dei soci nel processo produttivo dell'impresa;
- prevalenza del lavoro nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
- lo scopo prevalente consistente nella produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, con esplicita esclusione delle attività agricole e delle attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime;
- possibilità di assumere dipendenti, ma solo nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4 della Legge quadro 443/85;
- prevalenza dell'attività artigiana su eventuali altre attività commerciali.



Inoltre (**incompatibilità**):

- l'imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
- il titolare ha la piena responsabilità dell'azienda e si assume tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
- l'artigiano non può essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%).

Nel caso di attività per il cui esercizio siano necessari requisiti tecnico professionali (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione), questi devono essere posseduti dal titolare o da uno dei soci partecipanti al lavoro.



Con la legge regionale 09 febbraio 2010, n. 1 la Regione Emilia Romagna ha modificato il quadro normativo in materia di artigianato, modificando le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro Imprese, sopprimendo altresì le Commissioni Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

Pertanto, l'imprenditore artigiano, ad oggi, acquisisce la propria qualifica nel momento in cui trasmette la Comunicazione Unica ai fini dell'iscrizione nell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane.

Il procedimento di iscrizione nell'Albo Artigiani è stato quindi assorbito in quello di Com.Unica che ha come referente principale il Registro delle Imprese.



CAPACITA' IMPRENDITORIALI

Ovviamente, ogni imprenditore ha le proprie caratteristiche, variabili in base agli obiettivi individuali, al settore in cui opera, al prodotto o servizio offerto.

Tuttavia, è possibile individuare alcune capacità imprenditoriali che possono definirsi "indispensabili", indipendentemente dalle caratteristiche della singola impresa.

- creatività;
- capacità organizzative;
- passione per il lavoro svolto, qualità;
- no all'improvvisazione;
- investire nella promozione (immagine, pubblicità, passaparola), capacità comunicative;
- capacità di gestire il denaro con saggezza.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni e consulenze.



Dott.ssa Ilaria Saibene
Ragioniere Commercialista Revisore Legale
Mobile 349 8326277 Tel.+39 0541 452503
Via Claudio Paci n. 1 - 47923 Rimini (RN)
ilaria.saibene@hotmail.it